

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 110

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VITALI, CALVI, LEGNINI, PIGNEDOLI,
ZAVOLI, ENRIQUES e MERCATALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2006

Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le donazioni
di beni non alimentari

ONOREVOLI SENATORI. – Lo scopo del presente disegno di legge è volto essenzialmente ad incentivare il recupero dei prodotti invenduti a favore dei più bisognosi. In altre parole, vuole cercare di trasformare lo spreco in risorsa per favorire le categorie sociali più disagiate e contemporaneamente limitare il flusso di beni nelle discariche.

Mette conto rilevare che la proposta legislativa, qualora divenisse legge, non comporterebbe alcun aggravio per la finanza pubblica.

Attualmente sono innumerevoli le esperienze sul territorio nazionale che recuperano eccedenze e beni invenduti. Tuttavia, per un ostacolo di natura fiscale, esse svolgono la loro attività recuperando principalmente prodotti alimentari.

Per offrire un servizio a largo raggio, in quanto le esigenze delle fasce deboli della società non si limitano solo all'approvvigionamento di beni alimentari, ma anche di vestiario, prodotti per l'igiene personale, prodotti per la casa, giochi, libri (si noti che in una grande struttura distributiva come un ipermercato sono presenti 50.000 referenze, delle quali 35.000 sono beni non alimentari) si è studiato un percorso che porta al recupero anche di queste categorie merceologiche.

L'obiettivo di questa proposta legislativa – una vera e propria «legge anti-spreco» – è quindi di agevolare anche il recupero per fini sociali e ambientali dei beni non alimentari inserendo un canale alternativo (economicamente, socialmente e ambientalmente vantaggioso) alla distruzione come rifiuto.

La presente proposta nasce dalle esperienze maturate dal gruppo di lavoro *Last Minute Market* – Università di Bologna (coordinato dal Direttore del Dipartimento

di economia e ingegneria agrarie dell'Ateneo bolognese, prof. Andrea Segrè), che dal 1998 elabora metodologie e progetti per il recupero e la valorizzazione socio-assistenziale ed ambientale dei prodotti invenduti.

Attualmente i progetti *Last Minute Market* sono operativi a Bologna e Ferrara, sono in corso di attivazione in altre città come Verona e Modena e vedono il diretto supporto e interazione di una pluralità di soggetti, in particolare: le amministrazioni locali a vari livelli (comune, provincia, regione), le imprese commerciali (catene distributive, piccolo e medio dettaglio, ristorazione collettiva e individuale), le associazioni ed enti caritativi (Caritas, Arca, parrocchie, case di accoglienza, case famiglia, mense), le aziende sanitarie locali, le imprese di smaltimento rifiuti.

I vantaggi che ne conseguono sono a favore di tutti i soggetti sopraccitati, in particolare per il minor afflusso di rifiuti in discarica e per la migliore assistenza effettuata alle persone svantaggiate o animali abbandonati.

Numerose sono le esperienze che sul territorio nazionale recuperano sia in modo strutturato e continuativo che locale e saltuario eccedenze alimentari: fra queste la «Piattaforma alimentare della solidarietà» del comune di Roma, le azioni del Banco alimentare, l'attività di Azione solidale e della Società del pane quotidiano e tante altre iniziative di carattere volontaristico ma meno strutturate e formalizzate. In altre parole, il presente disegno di legge è volto ad agevolare l'attività di questo universo di realtà già attive in Italia incentivando anche la nascita di nuove e similari iniziative.

Fino ad ora l'azione di *Last Minute Market* e di tutte le altre esperienze sopra de-

scritte ha riguardato esclusivamente il recupero di prodotti alimentari, recentemente agevolato grazie alla cosiddetta «legge del buon samaritano» («Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale», legge 25 giugno 2003, n. 155, che ha sburocratizzato il sistema delle donazioni ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale Onlus).

Viceversa l'azione di recupero di prodotti non alimentari è stata finora scoraggiata poichè le imprese commerciali potenziali donatrici attualmente sosterebbero uno svantaggio economico di natura fiscale. In effetti proprio negli stessi luoghi dove oggi si recuperano e si distribuiscono i prodotti alimentari si accumulano anche, e in modo consistente, i prodotti non alimentari. La possibilità di recupero di questi prodotti a tutt'oggi, però, come sopra sottolineato, risulta fortemente limitata perchè ostacolata dalla vigente normativa fiscale.

Pertanto, per poter implementare l'attività di recupero dei prodotti invenduti si deve equiparare la normativa dei beni non alimentari a quella dei beni alimentari e farmaceutici. In tal modo si andrebbe a garantire il recupero dell'IVA e la deducibilità dalle imposte dirette sui beni non alimentari donati, al pari di quanto già accade per quelli alimentari e farmaceutici. Peraltro già tuttora nè l'IVA nè le imposte dirette vengono versate nel caso in cui il prodotto venga smaltito come rifiuto e distrutto. In pratica le molte-

plici attività di cui sopra non riescono a recuperare questa tipologia di beni in quanto i punti vendita in caso di donazione dovrebbero versare l'IVA e le imposte dirette, rendendo la donazione onerosa e quindi non più appetibile.

La soluzione a questa problematica viene presentata con il presente disegno di legge sopprimendo all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il termine «alimentari» e all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sostituendo le parole «Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici» con le parole «I beni».

Inoltre è importante sottolineare che non vi sarebbe alcun aggravio per la finanza pubblica sia per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto sia per le imposte dirette, in quanto, come già sopra evidenziato, entrambe le imposte non pervengono alle casse nel caso in cui il prodotto venga smaltito come rifiuto e distrutto. Per questo ampliare la possibilità di donazione ai prodotti non alimentari implicherebbe esclusivamente un incentivo alla donazione in quanto non risulterebbe un costo aggiuntivo per l'impresa cedente (cosa che succede ora se si desidera donare un bene non alimentare, dovendo versare entrambe le imposte) e nessun aggravio maggiore per la finanza pubblica. Si tratterebbe solo di inserire un canale alternativo (economicamente, socialmente e ambientalmente vantaggioso) alla distruzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la parola: «alimenti» è soppressa.

Art. 2.

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le parole: «Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici» sono sostituite dalle seguenti: «I beni».